

Modifiche alla legge sulla cittadinanza. (C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia).

TESTO UNIFICATO COME RISULTANTE DALL'ESAME DEGLI EMENDAMENTI

MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, RECANTE NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA

Art. 1. (*Nascita*).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda, senza interruzioni, da almeno un anno».

2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis*. Nei casi di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso di un genitore risultante nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, i soggetti di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età ».

Art. 2. (*Minori*).

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

“2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-ter. Il minore di cui al comma *2-bis*, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiarati, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana ».

Art. 3.

(Matrimonio e adozione di maggiorenne).

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *1.* Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all' articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

3. Lo straniero può inviare al Ministro dell'interno entro trenta giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero dalla separazione personale dei coniugi, integrazioni alla documentazione già presentata, idonee a dimostrare la sussistenza di altro titolo per l'attribuzione o la concessione della cittadinanza. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è esteso a trentasei mesi complessivi.

4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione, senza interruzioni. ».

Art. 4.

(Attribuzione della cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 5.-*bis.* - *1.* Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza e alle condizioni di cui all'articolo 5-*ter*, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;

b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

c) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato>>.

Art. 5.

(Conoscenza della lingua italiana).

1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 5-*ter.* - *1.* L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera a) è sottoposta alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, riscontrata:

a) da una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2, di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

- b) dalla conoscenza sufficiente della vita civile dell'Italia;
 - c) dalla conoscenza dei principi fondamentali di storia e cultura italiana, di educazione civica e della Costituzione della Repubblica.
2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25.
3. Secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1, nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con le medesime modalità sono determinati la documentazione da allegare all'istanza, ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui al comma 1, le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dal possesso dei requisiti di cui al comma 1.
4. L'acquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana>>.

Art. 6.

(Motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza).

1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
 «Art. 6 - *1.* Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma *2-bis*, 5 e *5-bis*:
- a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
 - b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - c) la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
 - d) la dichiarazione di delinquenza abituale;
 - e) la condanna per uno dei crimini o violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale del Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n.232.
2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato ad una pena detentiva non superiore ai due anni.
3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)*, è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui agli articoli 4, comma *2-bis*, e *5-bis*.
4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.
5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale per uno dei reati indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera *c)*, del comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dal Tribunale per l'ex Jugoslavia o dal Tribunale internazionale del Ruanda o dalla Corte penale internazionale determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento

è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato>>.

Art. 7.

(Decreto di attribuzione della cittadinanza).

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

“1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato.

1-bis. Le istanze proposte ai sensi degli articoli 5, 5-*bis* e 9 si presentano al Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare”.

Art. 8.

(Procedura di reiezione delle istanze).

1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza presentata ai sensi, dell'articolo 4, comma 2-*bis*, dell'articolo 5-*bis*, comma 1, e dell'articolo 7, comma 1, ove sussistano le cause ostative indicate all'articolo 6».

Art. 9.

(Reiezione per motivi di sicurezza della Repubblica).

1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. - 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 1-*bis*, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno sospende il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione».

Art. 10.

(Concessione della cittadinanza).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età»;

b) la lettera d) è abrogata;

c) alla lettera e) la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

2. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito».

Art. 11.
(*Giuramento*).

1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. Il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento. Il giuramento è prestato entro un anno dalla data in cui il decreto è comunicato all'interessato.

2. Il nuovo cittadino italiano presta giuramento pronunciando la seguente formula:

"Giuro di osservare la Costituzione della Repubblica italiana, di rispettarne i principi fondamentali e di riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini e la pari dignità sociale di tutte le persone".

3. In occasione del giuramento viene consegnata al nuovo cittadino una copia della Costituzione della Repubblica italiana».

Art. 12.
(*Doppia cittadinanza*).

1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».

Art. 13
(*Abrogazione del comma 2 dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91*)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.

Art. 14.
(*Casi particolari di riacquisto o acquisto della cittadinanza*).

1. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono altresì riacquistare o acquistare la cittadinanza:

a) la donna che, già cittadina italiana per nascita, abbia perduto la cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948;

b) il figlio della donna di cui alla lettera a), ancorché nato anteriormente al 1° gennaio 1948, anche qualora la madre sia deceduta;

c) i soggetti, ancorché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, figli di padri o madri cittadini.»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il diritto al riacquisto o all'acquisto della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una dichiarazione resa al sindaco del comune di residenza dell'istante, oppure alla competente autorità consolare previa produzione di idonea

documentazione ai sensi di quanto disposto con decreto del Ministro dell'interno emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri».

Art. 15
(*Prestazione del giuramento*).

1 - All'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "e la prestazione del giuramento" sono soppresse
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<I-bis: "La prestazione del giuramento di cui all'articolo 10 è resa dinanzi al Sindaco del comune di residenza dell'istante, ovvero, in caso di residenza all'estero, dinanzi all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25

I-ter. La prefettura-ufficio territoriale del Governo provvede a convocare l'interessato per il giuramento secondo modalità che garantiscano il rispetto del termine di cui all'articolo 10, comma 1>>.

Art. 16.
(*Modalità di computo del periodo di residenza legale*)

1. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:

"Art. 23-bis. 1. Ai fini della presente legge, per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di presentazione della relativa dichiarazione anagrafica resa dal soggetto interessato al competente ufficio comunale, qualora ad essa consegua la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente.

2. Ai fini della presente legge si considera abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni:

- a) per almeno un anno chi in tale periodo abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a novanta giorni;
- b) per almeno cinque anni chi abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a novanta giorni nell'ultimo anno ed a quattrocentocinquanta giorni nel quinquennio>>.

Art. 17.

(*Riordino della disciplina di attuazione*)

1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e ad accorpate in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge, disciplina i procedimenti amministrativi per la concessione e per l'attribuzione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dalla presente legge .

Art.18

(Disposizioni transitorie).

1. Chi alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b-bis*) e *b-ter*), ed all'articolo 4, comma *2-bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come inseriti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dalla presente legge, acquista la cittadinanza italiana se effettua una dichiarazione in tal senso entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17.

Art. 19.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando per l'anno 2008 la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per l'anno 2009 la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, informando tempestivamente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.